



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 33 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 APRILE 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA
DEL SIG. PALERMO DOMENICO C/ ANAS SPA, NONCHE' COMUNE DI
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO
DEL 03.11.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **14 aprile 2005** al **29 aprile 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 17.03.2005, con prot. n.32, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Gustavo Chiaia – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Palermo Domenico c/ ANAS SPA – Ente Nazionale per le Strade e Comune di Molfetta;

l'attore assume che il giorno 03.11.2004, verso le ore 12,30 circa, a bordo della sua autovettura Renault Clio tg. BT820XA, nell'imboccare la rampa di accesso alla SS 16 Bis, svincolo Zona Industriale – direzione Bari, in agro di Molfetta – a causa di una vasta zona del manto stradale ricoperta di olio, perdeva il controllo del proprio autoveicolo andando a collidere con l'autovettura Citroen Picasso tg. BS052FB di proprietà del Sig. Scherza Giuseppe e condotta dal Sig. Gadaleta Cosimo Damiano, che proveniva in senso contrario;

la citazione de qua è per l'udienza del **30 maggio 2005**, con invito a costituirsi ai sensi degli artt. 166 e 319 c.p.c., per ivi sentire dichiarare la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i medesimi al risarcimento dei danni in favore dell'istante, nella misura complessiva di

€ 4.642,60 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza de Giudice adito, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio;

Rilevato che la manutenzione della 16 bis e conseguentemente delle rampe di accesso è di competenza dell'Anas - atteso che la perdita accidentale di sostanze sulla strada rientri nelle competenze di manutenzione - così come la P.M. nella nota dell'11 gennaio 2005 ha evidenziato dopo aver indicato la effettiva presenza in quel tratto di strada di tracce di carburante diesel, come riscontrate dalla stessa P.M. che ha coadiuvato i militari dell'arma nelle operazioni di misurazione e preclusione del traffico in relazione al sinistro de quo;

Ciò premesso,

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dall'attore, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto che in punto di fatto rivelatasi la stessa insidia indicata di competenza dell'Anas, atteso che la perdita accidentale di sostanze sulla strada rientri nelle competenze di manutenzione;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. Palermo Domenico, meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
